



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n.178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (di seguito, Legge di bilancio 2021);
- VISTO** il Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 1993, n. 236 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
- VISTO** il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 568 del 29 dicembre 1988 che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del succitato Fondo di Rotazione e successive modifiche;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO** il D.P.R. del 7 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2021, che conferisce al dott. Raffaele Tangorra l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL);
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concerne “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020”;
- VISTO** il “Regolamento di contabilità” dell’ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

- VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017, recante la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*” (PON IOG), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 e con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017; C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018; C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020; C(2023) 5825 del 23 agosto 2023; C(2023) 7572 del 31 ottobre 2023;
- VISTO** il documento “Funzioni e procedure in essere dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione Regolamento (UE) 1303/2013, all. XIII, par. 1 i) - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, all. III”;
- VISTA** la Convenzione prot. n. xxx del xxxxxxx per il finanziamento dell’esonero contributivo “Giovani Under 36” ex art. 1, commi 10-15 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 a valere sull’Asse 1 “Occupazione giovani NEET”- Priorità di investimento 8ii) “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani” - del PON IOG 2014 – 2020;
- VISTA** la Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021 “Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022. Prime indicazioni operative”;
- VISTA** la Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 – 2022. Prime indicazioni operative”;

## **PREMESSO CHE**

- ANPAL, ai sensi dell’art. 27, comma 6 del Decreto-Legge n. 48/2023, in qualità di Autorità di gestione dei PON e in coerenza con le spese effettivamente sostenute, può riprogrammare le misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167 della Legge n. 178/2020, fermo restando l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, della predetta legge;
- in applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Autorità di Gestione, come illustrato nella nota tecnica di accompagnamento della proposta di riprogrammazione del PON IOG 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza con nota ANPAL prot. n. 14817 del 29 settembre 2023 e dalla Commissione con Decisione C(2023) 7572 del 31 ottobre 2023 sopra richiamata, individua quale progetto coerente con le finalità del medesimo

Programma l'esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15 della Legge di bilancio 2021 (di seguito, "Giovani Under 36");

- secondo quanto previsto dalla Convenzione prot. n. xxxx del xxxx INPS è delegato in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG per l'attuazione dell'esonero "Giovani Under 36".

## **CONSIDERATO CHE**

- l'operazione di cui alla scheda in allegato risulta coerente con le finalità del Programma ed in particolare con gli obiettivi dell'Asse 1 "Occupazione giovani NEET" Priorità di Investimento 8.ii) – "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani";
- il target a cui è rivolto l'esonero Giovani Under 36 costituisce un'ampia platea che può includere destinatari in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Garanzia Giovani (giovani NEET di età inferiore ai 30 anni);
- ad oggi, sulla base dei dati di avanzamento del PON, risultano risorse non programmate a valere sull'Asse 1 "Occupazione giovani NEET" del medesimo Programma, pari ad un importo di euro 60.000.000,00;

## **RITENUTO** pertanto,

- di ammettere a finanziamento a valere sull'Asse 1 "Occupazione giovani NEET" del PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014 – 2020, Priorità di Investimento 8.ii) – "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani", l'esonero contributivo "Giovani Under 36" ex art. 1, commi 10-15 della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- di impegnare, per il finanziamento del suddetto esonero, un primo importo pari a euro 60.000.000,00, suscettibile di ulteriori incrementi sulla base dell'effettivo avanzamento della spesa del Programma.

Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

## DECRETA

### Articolo 1

#### **Ammissione a finanziamento dell'esonero contributivo "Giovani Under 36" ex art. 1, commi 10-15 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

1. È ammesso a finanziamento a valere sull'Asse 1 "Occupazione giovani NEET" del PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014 – 2020, Priorità di Investimento 8.ii) – "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani", l'esonero contributivo "Giovani Under 36" ex art. 1, commi 10-15 della Legge 30 dicembre 2020, n.178.

### Articolo 2

#### **Impegno delle risorse e dotazione finanziaria**

1. Per il finanziamento dell'esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15 della Legge 20 dicembre 2020, n. 178 "Giovani under 36", è impegnato un primo importo complessivo pari a euro 60.000.000,00 (sessantamiloni/00) a valere sull'Asse 1 "Occupazione giovani NEET", Priorità di Investimento 8.ii) – "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani" del PON Iniziativa Occupazione Giovani.
2. Tale importo è suscettibile di ulteriori incrementi sulla base dell'effettivo avanzamento della spesa del Programma.

### Articolo 3

#### **Disposizioni finali**

1. La disciplina dei rapporti tra ANPAL e INPS nonché dei reciproci obblighi, sarà definita da apposita Convenzione, nella quale saranno illustrate le procedure operative di attuazione della misura di cui alla scheda allegato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

Raffaele Tangorra  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005)*